

## A.T.C. LIVORNO

---

### **Regolamento per l'accesso nelle Aree non Vocate in caccia di Selezione per la specie Cinghiale**

#### **Art.1**

##### ***Finalità e principi***

Il presente regolamento disciplina l'accesso nel comprensorio non vocato dell'ATC LIVORNO, per la caccia di selezione al cinghiale, nel rispetto della L.R. 3/94 e della Delibera della Regione Toscana n. 623/2024

Il regolamento si pone altresì l'obbiettivo

- Di garantire il massimo risultato richiesto dalla normativa vigente.
- Di garantire al mondo agricolo, il massimo contenimento dei danni alle produzioni agricole.
- Di garantire al cacciatore di selezione, la possibilità di utilizzare tutto il territorio non vocato gestito dall'ATC.

#### **Art. 2**

##### ***Esercizio della Caccia di selezione***

1. In linea con gli scopi e le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento, il comprensorio non vocato della Provincia di Livorno viene suddiviso in distretti, all'interno dei quali saranno individuati i settori di prelievo. La determinazione dei distretti sarà a cura dell'ATC, sentito il parere dei tecnici.

I settori di prelievo non potranno avere una dimensione superiore a 40 ha.

I settori di prelievo sono quelli riportati all'allegato (1) del presente regolamento e potranno avere, attivati all'interno, più punti sparo in funzione della densità di popolazione degli ungulati accertati. L'elenco dei settori di prelievo come descritto all'allegato (1) potrà, a richiesta di un terzo dei componenti il Comitato di Gestione ATC, essere modificato e integrato. Ciascun distretto verrà monitorato e verificato circa l'efficacia dell'azione di prelievo; nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo, l'ATC attiverà le procedure ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 3/1994.

Ogni cacciatore selettore potrà iscriversi ad un solo distretto e avrà diritto ad esercitare la caccia di selezione esclusivamente se iscritto al Registro Regionale dei cacciatori di selezione ed in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio della caccia di selezione. La caccia di selezione è consentita, nei tempi previsti dal CV nella forma dell'aspetto, da appostamento o punti di tiro collocati a terra o su altana. All'interno di ciascun settore di prelievo il cacciatore dovrà accedervi obbligatoriamente con l'arma scarica ed in custodia.

2. L'attività di caccia di selezione al cinghiale potrà essere svolta dopo pagamento di un bollettino di 40,00€ da scaricare sul sito dell'ATC9 ([www.atclivorno.it](http://www.atclivorno.it)) e successivo rilascio dell'AUTORIZZAZIONE.

3. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti dall'art. 75 del Regolamento Regionale n. 36/R/2022 e devono essere indossati indumenti ad alta visibilità, come previsto dall'art.68.
4. L'ATC provvederà a nominare un responsabile e due collaboratori, per ciascun distretto di gestione per la caccia di selezione al cinghiale, auspicando che almeno uno sia un rappresentante degli agricoltori abilitato alla caccia di selezione, che in armonia con le disposizioni impartite dal comitato di gestione dell'ATC provvederà a coordinare l'attività di prelievo all'interno dell'unità di gestione
5. Ad ogni distretto potranno iscriversi tutti i cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.
6. L'ATC, nel definire i settori di prelievo, individuerà delle aree adiacenti alle zone vocate, di dimensioni variabili, non superiori a 400 mt a seconda della conformazione territoriale, ricomprese nelle zone non vocate, nelle quali possono accedervi prioritariamente i cacciatori iscritti alla squadra di caccia al cinghiale in battuta, che opera nell'area vocata prospiciente, **ma non esclusivamente questi in caso di danno.**
7. Qualora i risultati ottenuti dall'attività di caccia di selezione in quest'area di competenza non siano apprezzabili o non adeguati, e qualora nell'anno in corso si verificassero danni accertati dai tecnici ATC superiori a quelli dell'anno precedente o di notevole entità nell'anno in corso, nel settore del danno e negli altri settori compresi nel buffer, l'ATC consentirà l'accesso a tutti coloro in possesso di abilitazione iscritti al distretto **di riferimento**, o **incentiverà l'azione di controllo tramite l'art. 37.**
8. L'agricoltore abilitato alla caccia di selezione potrà iscriversi in ciascun distretto in cui ricadono i terreni di proprietà o in conduzione. All'atto dell'iscrizione dovranno essere documentati gli eventuali titoli di possesso e conduzione dei terreni interessati. I cacciatori abilitati dovranno inviare all'ATC specifica domanda di iscrizione, redatta su modello predisposto dall'ATC. Alla domanda di iscrizione, per coloro i quali è richiesto per legge, dovrà essere allegato il certificato che attesti il superamento della prova di tiro.

### **Art. 3**

#### ***Capi in abbattimento***

1. I capi in abbattimento nelle aree non vocate seguiranno un piano di prelievo selettivo “a scalare” definito annualmente dalla Regione.
2. Al cacciatore di selezione sarà consegnate 5 fascette con relative schede biometriche e quando saranno terminate verranno riconsegnate ulteriori 5 fascette.

### **Art. 4**

#### ***Attività di gestione del Distretto – Esercizio del prelievo di selezione - Teleprenotazione***

1. Ciascun selettore autorizzato all'attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi al settore scelto, ad effettuare obbligatoriamente la teleprenotazione.

2. La tele prenotazione dovrà essere effettuata al massimo 2 ore prima dell'apertura della caccia. La chiusura dell'uscita mattutina sarà effettuata automaticamente dal sistema alle ore 11.00 dello stesso giorno. Anche per il pomeriggio la teleprenotazione dovrà essere effettuata 2 ore prima e l'attività si potrà svolgere dalle ore 16.00. ~~La chiusura automatica del sistema sarà alle ore 23.00.~~ **(vedi nota finale)**. Il selettore, in caso di abbattimento o abbandono dell'area di caccia, sia mattina che pomeriggio, potrà chiudere in maniera autonoma la giornata di caccia.  
L'ATC si riserva la facoltà di attivare blocchi di prenotazione, per uno o più settori di prelievo, in caso vengano ravvisate situazioni anomale, tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi.
3. L'agricoltore abilitato alla caccia di selezione al cinghiale può intervenire, senza limite alcuno, nel settore in cui ricade il proprio terreno, anche se ricadente nell'area prospiciente a quella vocata, ancorché non iscritto alla squadra per la caccia in battuta.
4. Nell'ottica di una stretta collaborazione tra agricoltori e cacciatori, con l'obiettivo di accorciare i tempi di intervento, nel caso in cui l'agricoltore rilevi nei propri terreni danni alle colture, o accerti la presenza di ungulati da far supporre un imminente danno, potrà contattare gli uffici dell'ATC e il responsabile del distretto al fine di richiedere un intervento immediato per la messa in sicurezza di tali coltivazioni. Sia mediante l'esercizio dell'attività di prelievo che attraverso la realizzazione di opere di prevenzione specifiche.
5. In caso di smarrimento dei contrassegni inamovibili, il selecontrollore dovrà darne comunicazione scritta, via fax o mail all'ATC entro le successive 24 ore. Il selecontrollore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente i contrassegni dall'ATC.
6. In caso di abbattimento il selecontrollore è tenuto a riempire la scheda biometrica in ogni sua parte e consegnarla (direttamente tramite fax o scannerizzata via mail) all'ATC, entro 48 ore dall'avvenuto abbattimento.
7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare le colture e la costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo.

## **Art. 5**

### ***Attività di prelievo***

- 1 Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate, fino al 31 maggio 2025 Al fine di garantire un corretto esercizio dell'attività di prelievo a tutela e salvaguardia di tutti i soggetti fruitori a vario titolo delle aree non vocate, l'ATC potrà sospendere l'esercizio venatorio in alcuni settori di prelievo.
- 2 In caso di sovrapposizione tra caccia di selezione al Cinghiale e caccia di selezione al Capriolo, sarà data priorità alla caccia di selezione al Capriolo.

## **Art. 6**

### ***Recupero capi feriti***

1. Il recupero del capo ferito può avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
2. L'impiego del cane da traccia è regolamentato dalle norme in materia.

Approvato dal Comitato di Gestione ATC LI9 nella seduta del 30/05/2024

**In ottemperanza al DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per quanto riguarda l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis**

**si ritiene opportuno che le attività relative alla caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185", debbano essere attuate a partire dalla terza domenica di agosto (18.08.2024).**